

N° 964: CAFFÈ DA ASPORTO

Abbiamo già avuto occasione di ribadire che, nell'ambito di normative emesse d'urgenza, a fare stato è principalmente lo scopo (tecnicamente: interpretazione teleologica) della normativa e in secondo luogo il suo tenore letterale (tecnicamente: interpretazione letterale). Questo è dovuto al fatto che, proprio perché d'urgenza, lo Stato deve in primo luogo salvaguardare (urgentemente) dei beni superiori e non ha il tempo materiale per questioni di "nicchia". L'attuale situazione del Covid-19 deriva proprio da questo, con uno Stato maggiore (e molte persone che vi ruotano attorno) che sta facendo gli straordinari per salvaguardare la salute pubblica della popolazione.

Non è quindi scopo delle normative d'urgenza quello di creare situazioni di concorrenza sleale o altri pericoli paralleli.

Abbiamo visto che i ristoranti possono fungere da take-away per le necessità della popolazione e ridurre il proprio (grave) danno economico causato da questa pandemia. Insieme ai loro prodotti vengono venduti quali take-away anche gelati, bibite, caffè. L'importante è che le strutture non siano accessibili al pubblico (come lo dice pure la normativa federale) e che siano salvaguardate le normative di igiene e della salute, senza intralciare i luoghi pubblici.

La normativa federale (che ha la priorità su eventuali normative cantonali divergenti) indica che possono essere vendute le derrate alimentari (generi alimentari). Per gli esercizi pubblici, basta che non siano accessibili al pubblico.

Abbiamo constatato che, a lato di un posto di polizia comunale, un negozio vende anche il caffè da asporto (non ci esprimiamo sulla qualità visto che lo abbiamo assaggiato). Lo stesso avviene ad un bancone di dolci all'interno di un centro commerciale del Sopraceneri. In alcuni supermercati vi sono pure degli automatici del caffè all'entrata. Questo permette di concludere che vendere il caffè da asporto è lecito, trattandosi di una derrata alimentare.

Se lo può fare il supermercato o il negozio di alimentari, allora a maggior ragione ciò vale per il professionista del caffè. Altrimenti ci ritroveremmo di fronte ad una situazione di concorrenza sleale ed estranea dallo scopo che la norma restrittiva intendeva perseguire.

Attenzione però. Il Tribunale cantonale amministrativo alcuni anni fa ha stabilito che cosa volesse dire "da asporto". In particolare, non è da considerarsi "da asporto" il prodotto in cui si "prestano" le posate e la tazza (o il piatto). Questo significa che il caffè da asporto, per essere tale, NON può essere venduto con la tazzina e cucchiaino da restituire, ma che questi vanno poi buttati (o regalati). Monouso, insomma.

Rimane utile, anche nell'ambito dell'usuale collaborazione con le autorità, segnalare al Municipio l'intenzione di procedere in questo senso, al fine di evitare discussioni durante le ispezioni della polizia. Polizia che, occorre sempre ricordare, in questo periodo non è in giro più spesso (facendo pure lei gli straordinari) per tartassare le persone e gli imprenditori, bensì per tutelare la loro salute.